



**COMUNE DI
PIGNATARO INTERAMNA (FR)**

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA A
TUTELA DI SITUAZIONI SOCIALI SVANTAGGIATE E PER BENEFICI A SOGGETTI**

PRIVATI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 33 del 21 novembre 2016.

INDICE

Art. 1 – Normativa

Art. 2 – Principi e finalità

Art. 3 – Destinatari e requisiti di accesso

Art. 4 – Composizione del nucleo familiare

Art. 5 – Obbligo dei soggetti destinatari

Art. 6 – Violazione degli obblighi

Art. 7 – Stato di disoccupazione

Art. 8 – Procedure per l'accesso

Art. 9 – Determinazione dello stato di bisogno socio assistenziale

Art. 10 – Priorità per la fruizione degli interventi e prestazioni sociali

Art. 11 – Istruttoria e compiti dell'assistente sociale

Art. 12 – Forme di intervento

Art. 13 – Assistenza economica straordinaria

Art. 14 – Assistenza economica continuativa

Art. 15 – Priorità degli interventi

Art. 16 – Adeguamento parametri economici

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

Art. 20 – Norme di carattere generale

Art. 21 – Disposizioni finali

ARTICOLO 1

Normativa

Il presente regolamento è adottato in esecuzione dei principi costituzionali del pieno ed inviolabile rispetto della dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, nonché dei principi dettati dalla normativa vigente in materia ed in particolare:

Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'articolo 12;

- Legge Regionale 9 settembre 1996, n. 38 "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio – assistenziali nel Lazio";
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Piano Sociale Nazionale e Regionale degli interventi e dei servizi sociali;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 "Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e ss.mm.ii.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, nr.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" nel testo coordinato con il D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, nr. 159.

ARTICOLO 2

Principi e finalità

1. L'intervento di natura economica si prefigge, nel rispetto della persona, della sua dignità e della centralità del suo ruolo, di favorire il superamento di situazioni di bisogno, il contrasto dell'esclusione sociale e le opportunità di autorealizzazione delle persone economicamente e socialmente più deboli, oltre che di stimolare l'autosufficienza ed evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.
2. La prestazione socio – economica deve comunque essere considerata uno strumento per l'avvio di un processo di aiuto e deve pertanto essere utilizzata quale risorsa di un progetto globale di tutela dell'individuo e della famiglia.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 3

Destinatari e requisiti di accesso

1. Accedono alle prestazioni di cui al presente regolamento le persone sole o i nuclei familiari di cui al successivo articolo 4, residenti nel territorio comunale, con comprovata situazione di disagio socio – economico e che siano privi di reddito (1) ovvero che abbiano un reddito complessivo che risulti dalla certificazione ISEE e dalla dichiarazione relativa a redditi non sottoposti a tassazione IRPEF (2) , inferiore alla soglia di €. 7.500,00 (settemilacinquecento) per persone singole o ai

conseguenti valori, determinati in applicazione del D. Lgs. nr. 109/98 e ss.mm.ii, per nuclei con più soggetti.

2. I richiedenti devono essere privi di patrimonio mobiliare e patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'abitazione principale e relative pertinenze, il cui valore catastale non sia superiore a €. 75.000,00 (settantacinquemila/00);
3. Non hanno diritto alle prestazioni di cui al presente regolamento coloro che, pure essendo nelle condizioni previste ai punti precedenti, stiano usufruendo di altra prestazione di natura socio-assistenziale, a qualunque titolo percepita e a chiunque erogata, fatta eccezione per il rimborso delle spese di istruzione scolastica.
4. Il contributo economico è subordinato alla mancanza di persone che ai sensi dell'articolo 433 c.c., siano tenute alla corresponsione degli alimenti, o che qualora presenti non siano in condizioni di dare sostegno economico.
5. Per l'accertamento di tali condizioni il Servizio Sociale comunale ha la più ampia facoltà di verifica e di controllo.

ARTICOLO 4

Composizione del nucleo familiare

1. Per la composizione del nucleo familiare si fa riferimento all'articolo 1 bis del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n.221 e ss.mm.ii.
2. Ai sensi del comma 7 del predetto articolo e ai fini del presente Regolamento, genitori e figli minori, che non risultino a carico ai fini IRPEF e altre persone, anche se componenti di diverse famiglie anagrafiche, sono considerate un unico nucleo familiare.

ARTICOLO 5

Obbligo dei soggetti destinatari

1. I soggetti ammessi al beneficio hanno l'obbligo di:
 - Comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione relativa alla composizione del nucleo familiare, alla situazione reddituale e patrimoniale dichiarata al momento della presentazione della domanda;
 - Rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del programma di integrazione sociale;
 - Per i soggetti in età lavorativa non occupati ed abili al lavoro, accettare l'eventuale offerta di formazione professionale e di lavoro che dovessero ricevere, nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia di tutela del lavoro.

1) Il reddito di riferimento è il reddito complessivo del nucleo familiare risultante dalla certificazione ISEE rilasciata ai sensi di legge.
2) Pensione di invalidità, assegno di accompagnamento, pensioni di guerra, assegno di mantenimento, indennità di disoccupazione, emolumenti a qualsiasi titolo percepiti.

ARTICOLO 6
Violazione degli obblighi

1. I richiedenti, fatte salve le conseguenze di natura penale per le dichiarazioni mendaci e la produzione di documenti falsi, in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, perdono il diritto alla prestazione economica.

ARTICOLO 7
Stato di disoccupazione

1. Non potranno beneficiare di interventi economici i disoccupati o gli inoccupati i cui problemi siano legati esclusivamente alla volontà di non trovare soluzioni lavorative, nonché chi lascia volontariamente il lavoro senza aver provveduto ad eguale o migliore occupazione, chi rifiuta offerte di lavoro o corsi di formazione e qualificazione professionale, chi usufruisce di emolumenti legati alla situazione di disoccupazione. A tal fine si richiede l'iscrizione presso il Centro per l'impiego e /o presso una Società di fornitura di lavoro temporaneo.

ARTICOLO 8
Procedure per l'accesso

1. La domanda per l'erogazione degli interventi economici previsti dal presente regolamento, redatto su apposito modello reperibile presso l'Ufficio Servizi Sociali e allo stesso indirizzata, deve contenere:
 - I dati anagrafici;
 - Il codice fiscale;
 - La composizione del nucleo familiare;
 - Il reddito complessivo del nucleo familiare risultante dalla certificazione ISEE;
 - Eventuali redditi non sottoposti a tassazione IRPEF, di cui al precedente articolo 3);
 - L'espressa dichiarazione di non fruire di altra prestazione di natura socio - economica;
 - Ogni altra informazione utile per la valutazione della domanda;
 - L'impegno a rispettare il programma sociale, che sarà previsto nella relazione tecnica dell'assistente sociale.
2. La domanda avrà valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa contenute e dovrà essere corredata da una copia del Modello I.S.E.E., e da ogni altro documento che l'Assistente Sociale ritenga necessario allegare, al fine della concessione del beneficio (certificazione dello stato di disoccupazione, sentenza di separazione, denuncia di mancata corresponsione degli alimenti etc.).
3. Non potranno essere concessi contemporaneamente più contributi economici ai componenti dello stesso nucleo familiare, così come definito ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.

ARTICOLO 9
Determinazione dello stato di bisogno socio assistenziale

1. Al fine di determinare lo stato di bisogno socio assistenziale occorre considerare:
 - a) Il carico familiare;
 - b) La situazione socio familiare, considerando i vari fattori che generano o accentuano i processi di esclusione sociale;
 - c) La situazione reddituale e patrimoniale mobiliare e immobiliare del nucleo familiare del richiedente;
 - d) Le risorse provenienti a qualunque titolo da altri enti o da soggetti obbligati, intendendosi per tali i soggetti indicati nell'articolo 433 del c.c. e tenuti agli alimenti nel seguente ordine: il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali, i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germane o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali;
 - e) La presenza o meno di familiari in grado di aiutare l'assistito.

ARTICOLO 10

Priorità per la fruizione degli interventi e prestazione sociali

1. La priorità per la fruizione di interventi socio assistenziali è determinata dalla presenza del maggior numero di fattori che evidenziano lo stato di bisogno ed, in particolare:
 - a) Incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità involontaria di ordine fisico e/o psichico e/o psichiatrico;
 - b) Presenza di minori o soggetti con limitata autonomia nel nucleo familiare;
 - c) Famiglia Mono genitoriale;
 - d) Difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
 - e) Condizioni personali conseguenti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
 - f) Condizione reddituale del nucleo di appartenenza inferiore alla soglia di "reddito minimo" e contemporanea assenza di unità immobiliari oltre la casa di abitazione il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP presenti nel Comune;
 - g) Assenza di interventi assicurati dallo Stato o da altre Istituzioni pubbliche e/o private, anche a titolo di indennità;
 - h) Assenza di familiari e/o persone con vincoli affettivi oppure, in caso di loro presenza, loro impossibilità provvedere o inopportunità, rilevata a seguito indagine socio familiare, di un loro coinvolgimento.
2. In caso di parità di sopraddetti fattori, la priorità viene stabilita in base alla data di presentazione della richiesta di intervento, qualora vengano formulate eventuali liste di accesso agli specifici interventi sociali.

ARTICOLO 11

Istruttoria e compiti dell'assistente sociali

1. L'assistente Sociale, nei giorni prestabiliti, fornisce informazioni sugli interventi di assistenza economica.
2. Recepisce la documentazione ed effettua il colloquio con il cittadino, acquisendo le informazioni necessarie (composizione del nucleo familiare, rete parentale, condizione economica, stato di salute, condizione lavorativa, ubicazione, presenza nel nucleo familiare di minori, anziani, disabili o soggetti a rischio di esclusione sociale, etc.) provvedendo ad una visita domiciliare.
3. Ora lo ritenga opportuno, può avvalersi dell'ausilio degli uffici competenti (Ufficio di Polizia Municipale, Ufficio Tributi, Ufficio Anagrafe, Ufficio Tecnico, Motorizzazione, Ministero delle Finanze, ecc.) per verificare quanto dichiarato nella domanda e acquisito nel corso dell'istruttoria.
4. Acquisiti e valutati i dati relativi al richiedente, l'Assistente Sociale predispone una relazione tecnica che deve contenere:
 - definizione degli obiettivi e delle finalità dell'intervento;
 - durata dell'intervento: inizio e fine della prestazione;
 - natura (ordinaria o straordinaria) e ammontare del contributo da erogare.
5. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico accertato dall'Assistente Sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa dal destinatario, che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del beneficiario e/o del suo nucleo familiare;
6. Il servizio sociale è, comunque, tenuto alla successiva verifica del corretto utilizzo delle prestazioni erogate.
7. L'intervento può essere definito in modo autonomo dal Servizio Sociale del comune o adottato in collaborazione con altri servizi specialistici (SERT, Servizi sociali degli Istituti carcerari, ecc.).
8. La domanda corredata dalla relativa documentazione e dalla relazione tecnica deve essere trasmessa al Responsabile del Servizio, il quale con cadenza trimestrale predispone gli atti da sottoporre all'esame della Giunta Comunale
9. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., il procedimento di cui è Responsabile l'Assistente Sociale titolare del caso, si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di assistenza economica debitamente redatta e corredata dalla necessaria documentazione.
10. A tutti i richiedenti verrà data comunicazione dell'esito del procedimento.

ARTICOLO 12

Forme di intervento

1. Gli interventi di assistenza economica si articolano in
 - a. Assistenza economica straordinaria;
 - b. Assistenza economica continuativa.

ARTICOLO 13
Assistenza economica straordinaria

1. L'assistenza economica straordinaria è un intervento rivolto a nuclei familiari o persone sole e che si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo 3 e che debbono fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico per bisogni di carattere eccezionale e contingente inerenti a necessità vitali.
2. La richiesta dell'intervento deve essere debitamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente e/o del nucleo familiare.
3. Il sussidio, erogato in un'unica soluzione e reiterabile per una sola volta nel corso dello stesso anno, è stabilito nell'importo massimo di € 300,00 (trecento/00).
4. Nel corso del mese di erogazione del contributo straordinario il nucleo familiare del richiedente non potrà ricevere eventuali contributi continuativi.
5. Ai nuclei familiari, che si trovino in emergenza abitativa ed abbiano i requisiti di cui al precedente articolo 3), può essere concesso, per le spese inerenti alla stipula del contratto di locazione, un contributo straordinario. Il contributo economico per il pagamento del canone di locazione è subordinato alla presentazione della domanda di assegnazione di alloggio E.R.P.

ARTICOLO 14
Assistenza economica continuativa

1. L'assistenza economica continuativa è erogata attraverso sussidi mensili a nuclei familiari o persone sole che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3) del presente Regolamento e che, per l'inadeguatezza del reddito, non possano soddisfare autonomamente i bisogni primari.
2. L'intervento economico continuativo è finalizzato al:
 - a) Contrasto della povertà e sostegno al reddito, anche mediante l'erogazione di buoni spesa finalizzati all'acquisto di prima necessità.
 - b) Sostegno alle famiglie con minori, persone anziane ultrasessantacinquenni dipendenti sul piano sociale e sanitario, persone disabili e con invalidità superiore al 66%, onde consentire a tali persone la permanenza nel loro ambiente socio - familiare a tali persone la permanenza nel loro ambiente socio-familiare e assicurare le necessarie prestazioni assistenziali, evitando così forme di istituzionalizzazione che compromettano l'equilibrio psico-fisico della persona svantaggiata.
3. Il contributo economico potrà essere erogato, secondo il progetto sociale predisposto, per un periodo di tempo necessario al superamento dello stato di bisogno e/o disagio e comunque per non più di dodici mesi, rinnovabili per un periodo non superiore a ulteriori mesi dodici, previa verifica da parte dell'Assistente sociale, del perdurare dei requisiti e delle condizioni richieste dal presente Regolamento.

ARTICOLO 15
Priorità degli interventi

1. Gli interventi di assistenza economica sono programmati annualmente sulla base delle risorse a disposizione dell'Amministrazione comunale.
2. Nel caso di insufficienza di fondi a disposizione si garantiranno in via prioritaria gli interventi nei confronti di nuclei con minori, con anziani ultrasessantacinquenni e con inabili fisici e/o psichici, dietro proposta motivata dell'Assistente Sociale.

ARTICOLO 18
Adeguamento dei parametri economici

1. Il limite di reddito di cui all'articolo 3) del presente regolamento sarà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT riferito all'incremento del costo della vita per operai ed impiegati registrato nell'anno precedente, fatta salva, nel corso della vigenza del presente regolamento, la possibilità di un ulteriore adeguamento da disporsi con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 19
Trattamento dei dati personali

1. I dati personali dei destinatari delle prestazioni assistenziali, di cui l'Ufficio Servizi Sociali venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del seguente regolamento, verranno trattati esclusivamente nell'ambito delle competenze dell'Ufficio dei Servizi Sociali.

ARTICOLO 20
Norme di carattere generale

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge e statutarie che regolano la materia.

ARTICOLO 20
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione e si applica a tutti i nuovi interventi assistenziali, che saranno disposti successivamente a tale data.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali in materia di assistenza economica, precedentemente approvate.
3. Il presente regolamento rimane in vigore in tutte le sue parti sino ad approvazione di deliberazione consiliare di revisione dello stesso.